



Criteria per la determinazione dei costi

a) Personale

a.1 Personale dipendente:

Questa voce comprende il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza, dei quali ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma. Tali schemi dovranno essere sottoscritti dal singolo addetto, ovvero dal capo reparto per il personale ausiliario, e dovranno, inoltre, essere controfirmati dal responsabile del programma.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il “costo orario” sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro.

a.2 Personale non dipendente:

Questa voce comprende il personale in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto a progetto o interinale. Il contratto, a progetto o interinale, dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto beneficiario.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

Per la determinazione della base di calcolo del “costo orario”:

- per il personale impiegato nel programma con contratto a progetto, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
- per il personale impiegato nel programma con contratto interinale, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione di lavoro temporaneo sottoscritto con l’impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti.



Il “costo orario” è, quindi, determinato dividendo per ogni persona il costo annuo lordo, come sopra individuato, per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa.

Per i Consorzi e le società consortili per i quali sia previsto nell’atto costitutivo o nello statuto, come modalità operativa, l’utilizzo del personale e delle strutture dei consorziati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del Consorzio) di attività del progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso e sono determinati e valorizzati in base ai medesimi criteri.

b) Strumenti e attrezzature

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il programma di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente per il progetto, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. Sono inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il programma, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all’agevolazione in parte proporzionale all’uso effettivo per il programma, con riferimento all’ammortamento fiscale delle stesse.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell’uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene. In particolare dovranno essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.

Ai fini dell’ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l’obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il programma.



c) Servizi di consulenza

La voce comprende sia costi relativi a servizi di consulenza che costi per prestazioni di terzi e per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Non sono ammissibili le prestazioni fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare. La prestazione deve essere esaminata ed accettata dal Soggetto gestore.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo. Il costo è determinato in base alla fattura, al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

d) Spese generali

Le spese generali, per ciascuno stato di avanzamento lavori, sono imputate al programma nel limite massimo del 50% delle spese per il personale di cui alla lettera a).

Sono considerate ammissibili qualora rendicontate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali dell'impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Sono quindi certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al



soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. A conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è rideterminata dal soggetto beneficiario con ricalcolo della percentuale pro-rata e verificata dal soggetto gestore nell'ambito della verifica finale, sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma, ove già approvati. In alternativa al metodo di calcolo pro-rata, il soggetto beneficiario può rendicontare le spese generali sostenute effettivamente per la realizzazione del programma, purché tali spese siano debitamente giustificate e documentate. In tale caso, a conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è verificata dal gestore, nell'ambito della verifica finale, sulla base dei giustificativi di spesa.

e) Materiali

In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. Sono inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

* * *

In ultimo si chiarisce che il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.